

**VADEMECUM RIENTRO IN SICUREZZA ANNO SCOLASTICO 2021-22**

**IL PROTOCOLLO DI SICUREZZA 2021-22 PUBBLICATO SUL SITO DEL MIUR ALLA PAGINA #IOTORNOASCUOLA <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/norme.html>**

**STABILISCE:**

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
2. il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti (sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 7-14 giorni precedenti, etc.);
3. in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente.  
Il ritorno a scuola avviene obbligatoriamente, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con certificato medico.  
(ordinanza n.47 del 13/4/2021 della Regione Toscana).  
Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'a.s. 2020-2021;
4. il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
5. il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

***Tale comunicazione deve essere inviata prima del rientro a scuola all'indirizzo di posta elettronica POIC817006@istruzione.it e, per conoscenza, al docente coordinatore di classe. Quest'ultimo provvederà***

***ad informare il consiglio di classe della avvenuta ricezione della suddetta comunicazione;***

6. in caso di contatti con persona positiva accertata, si rimanda alle disposizioni delle Autorità sanitarie che definiranno i giorni effettivi di quarantena.  
Il rientro a scuola avviene dopo un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulta eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo, oppure dopo 14 giorni di quarantena, anche in assenza di un test diagnostico. In entrambi i casi è necessario mostrare la prescrizione del dipartimento della prevenzione che attesta la data di fine quarantena;
7. la riduzione dell'accesso ai visitatori, i quali, fino al 31/12/2021, devono esibire la certificazione verde COVID-19, come previsto nel DL 122 del 10/9/2021, art.1, c. 2. La disposizione non si applica agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
8. l'ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza. Pertanto anche per il corrente anno scolastico i colloqui docenti - genitori avverranno a distanza (attraverso la piattaforma Meet o telefono), previa prenotazione sul Registro Elettronico Argo;
9. la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
10. l'obbligo, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, di adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina.  
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".  
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR;
11. il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente; indipendentemente dalla distanza, il docente e gli studenti indossano sempre il dispositivo di protezione respiratoria; è possibile abbassare la mascherina solo per bere e nei momenti della merenda, restando fermi alla propria postazione.
12. l'importanza del ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche, al fine di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente); è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e

continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche;

13. l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico in materia di prevenzione. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente.